

LE RISPOSTE AI QUESITI DEI LETTORI SULLE NOVITÀ RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Fisco soft sulla pensione di scorta

Il regime fiscale dà appeal al passaggio ai fondi. Ma il programma dell'Ulivo prevede la revisione fissata al 15% l'aliquota di tassazione ordinaria. Che scende al 9% con 35 anni di iscrizione

PAGINA A CURA
DI CARLA DE LELLIS

Fisco agevolato sulla previdenza integrativa. Le prestazioni, infatti, sia quando liquidate in rendita sia quando erogate in capitale, pagano un'imposta fissa del 15%. Che si riduce ulteriormente di uno 0,3% annuale se si va in pensione dopo almeno 15 anni di contribuzione al fondo pensione e fino a raggiungere la misura minima del 9%, se la partecipazione è stata di 35 anni. Ma potrebbe trattarsi di agevolazioni che non vedranno mai applicazione. Stando ad alcune anticipazioni, infatti, sembrerebbe che il governo abbia messo a punto i principi per rivedere la tassazione al fine di eliminare una disciplina che oggi è «ingiustamente molto più vantaggiosa del trattamento riservato alla pensione pubblica», come si legge nel programma dell'Ulivo.

Il quesito. Il quesito di oggi è relativo alla tassazione delle prestazioni e, in particolare, al caso in cui si chieda la liquidazione sotto forma di capitale. La leva fiscale gioca un ruolo fondamentale nell'azione di rilancio della previdenza integrativa, nel quadro di riforma delineato dal dlgs n. 252/2005. Chi sta valutando la decisione sul conferimento del tfr ai fondi pensione, infatti, tiene conto anche se e in che misura l'eventuale destinazione del proprio trattamento ai fondi pensione possa significare beneficiare di sconti fiscali.

Le prestazioni integrative. La prestazione tipica delle forme previdenziali complementari è la pensione, vale a dire una rendita periodica. Accanto a questa rata mensile, però, i fondi pensione prevedono anche un'altra tipologia di prestazione: il capitale. Che può essere a scadenza (ossia al pensionamento) o anche durante la vita lavorativa, cioè sotto forma di anti-

La tassazione agevolata	
Sono iscritto a un fondo pensione dal 1996. In questo fondo faccio conferire il tfr e il massimo del fiscalmente detraibile (sul quale risparmio l'aliquota marginale). In caso di liquidazione, come sarà tassato il mio capitale? (Fabrizio F.)	
I suggerimenti	
Il nuovo regime fiscale	La riforma della previdenza integrativa, in vigore dal 1° gennaio 2007 (dlgs n. 252/2005), ha introdotto un nuovo regime fiscale per le prestazioni integrative comunque erogate (in rendita e/o in capitale) che distingue due quote (cioè due imponibili) e due differenti criteri di tassazione: i rendimenti (cioè che si matura anno dopo anno) e il capitale
Le tasse sui rendimenti	I rendimenti (prima quota) sono tassati con imposta sostitutiva all'11% alla fonte, anno dopo anno quando vengono maturati
Le tasse sul capitale	<ul style="list-style-type: none"> • Il capitale (seconda quota) è tassata all'erogazione nell'importo al netto della parte riferibile ai rendimenti che non è soggetta a imposta, perché già tassata alla fonte (11%). • L'aliquota di tassazione (rendita, capitale e anticipo per spese sanitarie) è unica e pari al 15%, e si riduce in funzione degli anni di partecipazione al fondo pensione (dopo almeno 15 anni) in ragione di uno 0,3% ad anno fino a un massimo di 6 punti percentuali. • L'aliquota di tassazione delle altre anticipazioni di capitale, sempre al netto dei rendimenti, è di misura pari al 23%
Un fisco super agevolato	L'aliquota di tassazione ordinaria, pari al 15%, si riduce dopo almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione in ragione di uno 0,3% ad anno, fino a un massimo di 6 punti percentuali. Pertanto, l'aliquota sarà del 14,70% a chi avrà partecipato per 16 anni; del 14,4% a chi avrà partecipato per 17 anni; e via dicendo fino al 9% a chi avrà partecipato per almeno 35 anni

pazione di quanto è stato accumulato e guadagnato a titolo di rendimento nel fondo pensione.

Rendimenti agevolati. I versamenti (tfr più contribuzione) effettuati a una forma pensionistica complementare producono interessi ai lavoratori. Sono rendimenti ottenuti grazie alla continua attività dei gestori specializzati che, per conto dei fondi pensione, investono le risorse finanziarie. Perpetuando la disciplina fiscale introdotta nel 2000 (dlgs n. 47/2000), su tali rendimenti la tassazione avviene in misura agevolata (la stessa che si applica alle rivalutazioni annuali del tfr), cioè con aliquota all'11% in via definitiva anno dopo anno, quando i rendimenti sono effettivamente conseguiti (pertanto si accumulano nella posizione contributiva costituita presso il

fondo pensione già al netto delle tasse).

Le tasse sulle prestazioni integrative. Trattandosi di una tassazione definitiva, i rendimenti sono esclusi dalla tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni integrative. Prestazioni, dunque, che restano imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, cioè al netto dei rendimenti.

Le prestazioni pagano le tasse all'aliquota del 15%. Che si riduce di uno 0,3% annuo, per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari per uno sconto massimo di 6 punti percentuali. Ciò significa che se uno ha partecipato alla previdenza integrativa fino a 15 anni, sulla prestazione pa-

gherà tasse al 15%; se ha partecipato per 16 anni, pagherà il 14,7%; se ha partecipato per 17 anni, il 14,4% e via dicendo fino a raggiungere il 9%, a chi ha partecipato per almeno 35 anni. Tale regime si applica alle prestazioni finali (per pensionamento) sia se erogate in rendita sia in capitale, nonché in caso di anticipazione per spese sanitarie. Invece, in ogni altra ipotesi di anticipazione la tassazione è prevista al 23% (comunque al netto della quota riferibile ai rendi-

menti). Per la nuova tassazione vale il principio del pro-rata, per i lavoratori già iscritti alla previdenza complementare al 31 dicembre 2006 (si veda ItaliaOggi del 17 febbraio 2007). Si applicherà, cioè, solo ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 mentre a quello maturato al 31 dicembre 2006 resterà valida la disciplina fiscale vigente a tale medesima data.

Fisco in revisione. Ma si paventa la possibilità che il fisco agevolato non venga addirittura mai sperimentato. Perché risulterebbe allo studio (e forse già in avanzato stato d'opera, a cura del viceministro dell'economia Vincenzo Visco) una riforma della tassazione delle prestazioni integrative per livellare il prelievo fiscale alla stessa misura delle pensioni pubbliche. La notizia è emersa durante il Convegno svoltosi venerdì 16 febbraio, a Modena, su «tfr e riforma della previdenza complementare nel quadro dell'ordinamento pensionistico», organizzato dalla Fondazione Marco Biagi. Nella sua relazione, Maurizio Benetti del fondo Cometa, ha rappresentato la preoccupazione per una programmata revisione della fiscalità dei fondi pensione, in agenda governativa, e che dovrebbe portare le prestazioni a essere tassate alla stessa misura delle pensioni pubbliche, ossia secondo il criterio progressivo. In questo modo, non solo si verrebbe a perdere il beneficio del ridotto prelievo fiscale ma alla fine addirittura si potrebbero pagare imposte di importo molto più elevato. (riproduzione riservata)

WWW.MILANOFINANZA.IT

Tfr e pensioni, sul sito la sezione dedicata con tutti i rendimenti e le notizie utili per scegliere in modo consapevole. Da oggi sono disponibili i modelli corretti per comunicare la propria decisione